

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

Art. 1 - Definizioni

I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

- **"ATM" (Automated Teller Machine):** sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
- **"Azienda":** la società, associazione, impresa individuale, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che richiede una Carta in versione aziendale a nome del titolare dell'Azienda medesima o di suoi Dipendenti, ai sensi dell'art. 3.
- **"Banca":** la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto;
- **"Beneficiario":** il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un'Operazione di pagamento;
- **"Carta/e":** la/e carta/e di credito emessa/e da CartaSi S.p.A. e regolamentata/e dal Contratto;
- **"Carta/e Supplementare/i":** la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Ulteriore Dipendente che può/possono essere richieste ai sensi dell'art. 36;
- **"Carta/e a Saldo":** la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un'unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, secondo quanto specificato all'art. 20;
- **"Carta/e Revolving":** la/e Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese effettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all'art. 20, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
- **"Circuito/i Internazionale/i":** il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta;
- **"Contratto":** l'accordo tra il Professionista e l'Emittente e/o tra l'Azienda, il Dipendente e l'Emittente per l'emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all'art. 2;
- **"Dipendente/i":** il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta in versione aziendale ai sensi dell'art. 3, su richiesta dell'Azienda e per scopi professionali e/o per usi aziendali, ossia - indistintamente - il titolare dell'Azienda e/o i soggetti legati all'Azienda da un rapporto di lavoro continuativo;
- **"Documento di Sintesi":** il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso "Documento di sintesi Carte di credito CartaSi";
- **"Emittente":** CartaSi S.p.A., con sede in Corso Sempione n. 55 - 20145 - Milano, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. e soggetta ai controlli della Banca d'Italia;
- **"Esercente/i":** il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue/ono il/i Circuito/i Internazionale/i;
- **"Estratto Conto":** il rendiconto periodico inviato dall'Emittente al Professionista e/o Azienda di cui all'art. 22;
- **"Limite di Utilizzo":** il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell'art. 5;
- **"Limite di Utilizzo Residuo":** la disponibilità di spesa mensile residua, come determinata ai sensi dell'art. 5;
- **"Operazione di pagamento":** l'attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
- **"Ordine di pagamento":** qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario all'Emittente con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Parti":** congiuntamente, l'Emittente e il Professionista e/o l'Emittente, l'Azienda e il Dipendente;
- **"PIN" (Personal Identification Number):** codice da digitare, se richiesto dal POS o dall'ATM, per completare un'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
- **"POS" (Point of Sale):** terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
- **"Portale Emittente":** l'area riservata del Sito Internet dell'Emittente, dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità di cui all'art. 17, e denominata "Portale Titolari" o "Portale Aziende", a seconda del tipo di servizio, del tipo di prodotto utilizzato e del soggetto che accede al Portale Emittente.
- **"Prestatore/i di servizi di pagamento":** il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all'art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
- **"Professionista":** il soggetto, persona fisica, titolare di partita IVA, a cui viene rilasciata la Carta in versione individuale ai sensi dell'art. 3, per scopi attinenti la propria attività professionale;
- **"Regolamento Titolari":** il presente regolamento contrattuale;
- **"Servizio Clienti":** il servizio di assistenza dell'Emittente (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare e/o all'Azienda;
- **"Sito Internet dell'Emittente":** il sito www.cartasi.it;
- **"Supporto Durevole":** qualsiasi strumento che permette al Professionista e/o all'Azienda di memorizzare informazioni a lui/lei personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
- **"TAN Mensile":** il TAN annuale, calcolato sulla base dell'anno civile, previsto dal Documento di Sintesi, diviso il numero dei giorni dell'anno di riferimento, e moltiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento;
- **"Testo Unico Bancario":** il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Titolare/i":** indistintamente il Professionista e/o il Dipendente;
- **"Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i":** il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta Supplementare ai sensi dell'art. 36.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Contratto ha come oggetto l'emissione da parte dell'Emittente di una Carta del tipo prescelto dal Professionista e/o dall'Azienda, nonché l'erogazione di servizi ad essa collegati.

Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto;
- il documento denominato "Modulo di Richiesta" della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Professionista e/o dell'Azienda e del Dipendente, nonché di eventuali Titolari delle Carte Supplementari;
- il documento denominato "Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito CartaSi";
- il documento denominato "Sicurezza dei pagamenti via internet", disponibile anche sul Sito Internet dell'Emittente.

Gli artt. 23, 24, 25, 27 e 28 si applicano laddove l'Emittente e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto

La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di credito, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all'Emittente.

I dati contenuti nel Modulo di Richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Professionista e/o dall'Azienda e dal Dipendente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all'Emittente. La Carta può essere rilasciata dall'Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta, che non riveste la qualifica di

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, ed in particolare ai soggetti come di seguito indicati:

- a) in versione individuale: la Carta è rilasciata ad un Professionista, su richiesta di quest'ultimo;
- b) in versione aziendale: la Carta è rilasciata ad un Dipendente, su richiesta di un'Azienda.

La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Professionista e/o dell'Azienda.

La richiesta si considera accettata dall'Emittente e il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Professionista e/o dell'Azienda del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell'Emittente. La Carta è di proprietà esclusiva dell'Emittente, al quale deve essere immediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.

Art. 4 - Durata del Contratto e validità della Carta

Il Contratto ha durata indeterminata.

Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l'ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto.

L'Emittente, d'intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.

In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l'Emittente provvede all'addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento di Sintesi.

Art. 5 - Limiti di utilizzo

L'ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall'Emittente, ed è riportato nel Contratto.

Per le Carte Revolving, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito di tipo rotativo associata alle Carte stesse.

Il Professionista e/o l'Azienda potranno concordare per iscritto con l'Emittente, tramite la Banca, eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L'inoltro della richiesta all'Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L'Emittente può valutare e accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, su richiesta della Banca, l'Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Professionista e/o all'Azienda ai sensi dell'art. 42 e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 37.

Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:

- a) il Limite di Utilizzo; e
- b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Revolving, il debito residuo.

Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all'importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell'Estratto Conto del mese precedente.

Per le Carte Revolving, la linea di credito concessa al Professionista e/o all'Azienda è di tipo rotativo, e il Titolare potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 19 e 20.

Il Professionista e/o l'Azienda prendono atto che, per le operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.

Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l'Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti e/o limiti di utilizzo specifici in relazione alle caratteristiche della tipologia di Carta prescelta, che in tal caso saranno indicati nel Documento di Sintesi. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi, il Titolare e/o l'Azienda possono contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.

Art. 6 - Uso della Carta

La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipendenti e/o legati all'Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.

Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta esclusivamente per l'acquisto di beni e/o servizi, ovvero per operazioni di anticipo di denaro contante, inerenti l'attività professionale e/o per usi aziendali.

La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:

- a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti;

L'acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L'uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale).

Per l'uso della Carta su internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall'Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio "3D Secure". In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al documento "Sicurezza dei pagamenti via internet" allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell'emittente nella sezione Trasparenza.

Il Titolare può richiedere all'Emittente di inibire l'operatività della Carta su internet, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le operazioni di pagamento su internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative comunicate al momento dell'attivazione del servizio.

- b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.

Art. 7 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti

Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali il Professionista e/o l'Azienda abbia/ano stipulato appositi contratti per l'erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) abbia/ano rilasciato autorizzazione all'addebito di tali spese sulla Carta.

La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Professionista e/o dall'Azienda (anche tramite il Dipendente) direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario. L'Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa.

Il Professionista e/o l'Azienda prendono atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.

In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) dovranno provvedere, a propria cura e spese, a

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

revocare l'autorizzazione nei confronti dell'Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.

In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) dovranno comunicare all'Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.

Art. 8 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento

Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Professionista e/o l'Azienda prestano il consenso all'Operazione di pagamento con le seguenti modalità:

- a) con la firma da parte del Titolare della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l'Esercente);
- b) mediante digitazione, ove previsto, del codice personale segreto o PIN da parte del Titolare;
- c) se l'acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti) da parte del Titolare, ovvero con le differenti modalità previste dall'Esercente medesimo;
- d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell'Esercente/Beneficiario a cui il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) abbiano rilasciato l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 7.

Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Professionista e/o l'Azienda confermano di concludere l'Operazione di pagamento, riconoscono che l'importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essere irrevocabilmente addebitato ad egli e/o all'Azienda secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 9) e all'utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.

I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all'Esercente dall'Emittente, per conto del Professionista e/o dell'Azienda. L'Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Professionista e/o all'Azienda, salvo espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.

Art. 9 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento

Il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) possono revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento, trasmesso dal Titolare o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l'Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall'Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall'Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.

Se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all'addebito sulla Carta da parte del Professionista e/o dell'Azienda (anche tramite il Dipendente), questi possono revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Una volta ricevuto dall'Emittente, l'Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell'Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l'Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l'Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento

L'Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Se l'Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare e/o all'Azienda con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS -, installati presso l'Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l'acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l'Emittente può addebitare al Professionista e/o all'Azienda le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall'Emittente.

Art. 11 - Rapporti con gli Esercenti

Il Titolare e/o l'Azienda riconoscono espressamente:

- a) che l'Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
- b) l'estraneità dell'Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra il Titolare e/o l'Azienda e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare e/o l'Azienda avranno comunque il diritto di rivolgersi all'Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. "chargeback") previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.

Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare e/o l'Azienda potranno contattare il Servizio Clienti.

Art. 12 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante

Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, o attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.

Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all'operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall'Azienda mediante la sottoscrizione di apposita distinta da parte del Titolare.

Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all'operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall'Azienda mediante digitazione del PIN da parte del Titolare.

Il Professionista e/o l'Azienda espressamente accettano e riconoscono che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso/a, le operazioni effettuate dopo l'utilizzo del PIN da parte del Titolare.

Il Professionista e/o l'Azienda e l'Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM, che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.

L'Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo.

Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l'Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

Art. 13 - Operazioni in valuta estera

Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall'Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.

L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Art. 14 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa

Il Titolare ha l'obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando il Professionista e/o l'Azienda responsabili di ogni conseguenza che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 30.

La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.

Art. 15 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia

A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.

Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell'Emittente né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall'Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Professionista e/o dell'Azienda. L'Azienda provvede a recapitarlo al Dipendente.

Il Titolare e/o l'Azienda hanno l'obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del Titolare.

In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Professionista e/o l'Azienda sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 30.

Art. 16 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante

La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l'Esercente, all'atto dell'acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, e di annotarne gli estremi.

Il Titolare e/o l'Azienda prendono atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l'Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima.

Art. 17 - Servizi online sul Sito Internet dell'Emittente

Il Titolare e/o l'Azienda possono accedere al Portale Emittente, area del Sito Internet dell'Emittente dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.

Per usufruire dei servizi online, il Titolare e/o l'Azienda dovranno preventivamente registrarsi al Portale Emittente inserendo le informazioni richieste.

Il Titolare e/o l'Azienda autorizzano sin da ora l'Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l'elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Emittente, che saranno utilizzabili dagli stessi con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall'Emittente.

Art. 18 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di anticipo di denaro contante

Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Professionista e/o all'Azienda che ne facciano richiesta, di essere informati per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta dal Titolare sulla Carta, per un importo superiore alla soglia definita dall'Emittente.

L'Emittente invierà un SMS, al numero indicato sul Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, contenente i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

Il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente che riceve l'SMS) hanno l'obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potranno così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente (nel caso di Carte in versione aziendale, anche tramite il Dipendente) al Servizio Clienti dell'Emittente agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 43, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 30, e/o (ii) effettuare (nel caso di Carte in versione aziendale, anche tramite il Dipendente) la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 24.

L'attivazione del servizio è facoltativa.

Il Professionista e/o l'Azienda potranno aderire al servizio:

- in fase di emissione della Carta, mediante indicazione del numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l'Emittente provvederà automaticamente all'attivazione del servizio; ovvero
- successivamente al rilascio della Carta, facendone relativa richiesta tramite accesso al Portale Emittente.

Il regolamento del servizio e il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Portale Emittente.

Il Professionista e/o l'Azienda hanno l'obbligo di segnalare all'Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42.

Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del cedente.

Art. 19 - Pagamenti

Il Professionista (per la Carte in versione individuale) e/o l'Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all'Emittente l'importo indicato nell'Estratto Conto relativo a:

- tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
- le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi.

Il Professionista e/o l'Azienda autorizzano espressamente l'Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell'Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta, che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l'attività professionale e/o aziendale.

Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e nell'Estratto Conto.

In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Professionista e/o l'Azienda prendono atto che il mancato e puntuale pagamento dell'importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l'invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l'inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all'Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Professionista e/o l'Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul loro conto.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

Art. 20 - Modalità di pagamento

Il Professionista (per le Carte in versione individuale) e l'Azienda (per le Carte in versione aziendale, e con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a pagare l'importo di cui all'art. 19 precedente, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell'Estratto Conto, con la modalità dai medesimi prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:

- Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi;
- Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l'Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento di Sintesi.

Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l'Emittente.

E' facoltà del Professionista e/o dell'Azienda pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l'obbligo del Professionista e/o dell'Azienda di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.

In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Professionista e/o dall'Azienda il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data di utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.

La rata pagata dal Professionista e/o dall'Azienda viene imputata, nell'ordine, al pagamento di:

- interessi dovuti;
- debito residuo in linea capitale.

Art. 21 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

L'Emittente può:

- dichiarare il Professionista e/o l'Azienda decaduto/a dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell'art. 1186 c.c.; ovvero
- dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
 - mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
 - utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
 - mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 14 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 15 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Pagamenti), 20 (Modalità di pagamento), 22 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 30 (Obblighi del Titolare e dell'Azienda in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 32 (Uso illecito della Carta), 42 (Comunicazioni al Professionista e/o all'Azienda e variazione dei dati);
 - infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell'Azienda resi al momento della richiesta di emissione della Carta;
 - inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
 - utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
 - individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

L'Emittente invia al Professionista e/o all'Azienda la comunicazione di decadenza di beneficio dal termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui al successivo art. 42.

In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Professionista e/o l'Azienda devono provvedere all'immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei loro confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione

alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante

L'Emittente produce e invia al Professionista e/o all'Azienda, su supporto cartaceo o su Supporto Durevole come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Professionista e/o dell'Azienda (in questo caso, con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) e in particolare modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di questi ultimi, (compresi gli eventuali Titolari delle Carte Supplementari), il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l'importo dovuto e la relativa valuta di addebito oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.

L'Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

- sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante;
- in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista;
- per le sole Carte Revolving, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata ai sensi dell'art. 20.

Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l'Emittente provvede all'invio, almeno una volta all'anno, di un documento (il "Documento di Sintesi Annuale") che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse. La ritardata inclusione nell'Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli Estratti Conto - non legittimano il Professionista e/o l'Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell'Estratto Conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione sul Portale Emittente), senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo specifico per iscritto all'indirizzo di cui al successivo art. 44, l'Estratto Conto si intenderà senz'altro approvato dal Professionista e/o dall'Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Professionista e/o dell'Azienda di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 24.

Il Professionista e/o l'Azienda ricevono le comunicazioni e i documenti di cui al presente articolo, su supporto cartaceo o, in alternativa e su richiesta del Professionista e/o dell'Azienda, i medesimi documenti sono resi disponibili dall'Emittente gratuitamente sul Portale Emittente, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul sito Internet dell'Emittente. In tale secondo caso, il Professionista e/o l'Azienda riceveranno via e-mail un avviso dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sul Portale Emittente. Il Professionista e/o l'Azienda possono in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sul Portale Emittente.

In caso di attivazione del servizio di rendicontazione elettronica, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle Operazioni di pagamento o degli anticipi di denaro contante decorrono dalla ricezione della comunicazione e cioè dalla notifica via e-mail che il documento è disponibile sul Portale Emittente. Il Professionista e/o l'Azienda che scelgono di attivare il servizio si assumono l'onere di consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o il Portale Emittente, al fine di prendere conoscenza dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche.

Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

Art. 23 - Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto - Responsabilità dell'Emittente

Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.

Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l'Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento se il Titolare, all'atto del conferimento dell'Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente che agisce per conto del Professionista e/o dell'Azienda compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Professionista e/o all'Azienda le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione dell'Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato. L'Emittente è responsabile solo dell'esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l'utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Professionista e/o all'Azienda, anche qualora questi ultimi abbiano fornito all'Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 24, 25, 26 e 27, qualora il Professionista e/o l'Azienda neghino di aver autorizzato un'Operazione di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostengano che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell'Emittente provare che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine, resta inteso che nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l'Emittente avrà diritto di richiedere al Professionista e/o all'Azienda l'esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l'Esercente, o documenti equivalenti) relativi all'Operazione di pagamento o all'operazione di anticipo di denaro contante di cui il Professionista e/o l'Azienda richiede la rettifica.

Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto

Il Professionista e/o l'Azienda che vengono a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, possono ottenerne la rettifica solo se comunicano senza indugio tale circostanza all'Emittente chiamando il Servizio Clienti, e confermando poi tale richiesta di rettifica all'Emittente mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.

La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.

Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l'Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.

Art. 25 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso

Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 24, nel caso in cui un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l'Emittente dispone in favore del Professionista e/o dell'Azienda il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

Il rimborso non preclude la possibilità per l'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l'Emittente ha il diritto di ottenere dal Professionista e/o dall'Azienda la restituzione dell'importo rimborsato.

Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Professionista e/o all'Azienda.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 26 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

Le Parti, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 11/2010, convengono di non applicare gli artt. 13 e 14 del medesimo D. Lgs. n. 11/2010 ai rapporti regolati dal Contratto.

Di conseguenza, nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Professionista e/o l'Azienda in caso di errore nell'importo addebitato per l'Operazione di pagamento, dovranno rivolgersi direttamente al Beneficiario per chiederne il rimborso, ed avranno diritto di rivolgersi all'Emittente solo qualora dimostrino la colpa grave o il dolo dell'Emittente medesimo nell'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Art. 27 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto

Nel caso in cui l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23, 24 e 28, l'Emittente è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Professionista e/o all'Azienda ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 23 e 24, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento all'Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione.

Nel caso in cui l'Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Professionista e/o dell'Azienda il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

Il Professionista e/o l'Azienda, tuttavia, possono scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Professionista e/o dell'Azienda di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all'art. 24.

In ogni caso, quando un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l'Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Professionista e/o dell'Azienda, per rintracciare l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Professionista e/o l'Azienda del risultato.

Art. 28 - Esclusione della Responsabilità dell'Emittente

La responsabilità dell'Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l'Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 29 - Obblighi dell'Emittente in relazione alla Carta

L'Emittente deve:

- a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Professionista e/o dall'Azienda, fatti salvi gli obblighi del Titolare e/o dell'Azienda indicati negli artt. 6 e 30;

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

- b) astenersi dall'inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare e/o all'Azienda debba essere sostituita;
- c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 30, nonché, nel caso di blocco di cui all'art. 33, per chiedere la riattivazione della Carta o l'emissione di una nuova Carta, se l'Emittente non vi abbia già provveduto;
- d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Professionista e/o dell'Azienda di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Obblighi del Titolare e dell'Azienda in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione

Il Titolare e l'Azienda sono obbligati alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall'Emittente e a quanto riportato nel Contratto.

Il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) hanno l'obbligo di comunicare, non appena ne vengono a conoscenza, direttamente all'Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma - a richiesta dell'Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell'art. 43, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Professionista e/o l'Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della denuncia, a disposizione dell'Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l'Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Professionista e/o all'Azienda che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Professionista e/o l'Azienda possono richiedere all'Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.

A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l'Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l'utilizzo, e fornisce al Titolare e/o all'Azienda una conferma dell'avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all'Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l'Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato e ad inviarlo al Titolare e/o all'Azienda all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Professionista e/o l'Azienda saranno invitati a recarsi direttamente presso la Banca per l'emissione di una Carta sostitutiva.

Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) che rispettano gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopportano alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.

In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di cui sopra, il Professionista e/o l'Azienda sono responsabili di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l'importo massimo di 150 (centocinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato al Professionista e/o all'Azienda che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino (per le Carte in versione aziendale, anche tramite il Dipendente) tempestiva segnalazione all'Emittente, con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la piena responsabilità del Professionista e/o dell'Azienda nel caso in cui questi ultimi (per le Carte in versione aziendale, anche tramite il Dipendente) abbiano agito

fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbiano osservato le misure di sicurezza relative all'uso della Carta e del PIN di cui al Contratto. Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Professionista e/o l'Azienda non sono inoltre responsabili delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l'Emittente non ha adempiuto all'obbligo indicato al precedente art. 29 lett. c).

Art. 31 - Sostituzione della Carta danneggiata

In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione potrà avvenire dietro richiesta del Titolare e/o dell'Azienda all'Emittente, previa restituzione a quest'ultimo o alla Banca, della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due.

Le richieste di sostituzione della Carta dirette all'Emittente potranno essere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43.

Art. 32 - Uso illecito della Carta

L'utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.

L'Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti, nonché di effettuare qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l'inserimento dei dati relativi alla Carta, al Professionista e/o all'Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Professionista e/o l'Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul loro conto.

Art. 33 - Blocco della Carta

L'Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l'utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:

- a) la sicurezza della Carta;
- b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- c) un significativo aumento del rischio che il Professionista e/o l'Azienda non siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
- d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 21.

L'Emittente informa immediatamente il Titolare e/o l'Azienda del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l'Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all'emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare e/o dall'Azienda alla Banca. Ove l'Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare e/o l'Azienda potranno chiedere all'Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l'emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43.

Art. 34 - Recesso delle Parti

Recesso del Professionista e/o dell'Azienda

Il Professionista e/o l'Azienda hanno facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

all'Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Recesso dell'Emittente

L'Emittente può recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Professionista e/o dell'Azienda, dandone comunicazione al Professionista e/o all'Azienda, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art. 42. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Professionista e/o l'Azienda vengono a conoscenza dell'esercizio del recesso da parte dell'Emittente.

Dritti ed obblighi del Professionista e/o dell'Azienda in tutti i casi di recesso
Il Professionista e/o l'Azienda, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Professionista e/o dell'Azienda medesimi o dell'Emittente:

- entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia del recesso, devono provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei loro confronti, e, se in possesso della/e Carta/e, alla sua/loro pronta invalidazione (tagliandole verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la/e Carta/e ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritardano a pagare le somme di cui al punto precedente, saranno tenuti al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
- hanno diritto al rimborso della quota annuale della Carta/e, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta/e. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Professionista e/o dall'Azienda solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora il Professionista e/o l'Azienda (anche tramite il Dipendente) avessero autorizzato l'addebito sulla Carta di spese ricorrenti ai sensi del precedente art. 7, dovranno provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all'esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Professionista e/o dall'Azienda medesima), o immediatamente dopo essere venuti a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall'Emittente).

Ulteriori effetti del recesso

In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Art. 35 - Servizi accessori

L'Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).

L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell'Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Professionista e/o all'Azienda (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Professionista e/o dall'Azienda (e, se richiesto, anche dal Dipendente) separatamente dal Contratto.

Art. 36 - Carte Supplementari

Il Professionista e/o l'Azienda possono chiedere, per il tramite della Banca, l'emissione di una o più Carte Supplementari a favore del Titolare ("Carte Aggiuntive") da utilizzare su un Circuito Internazionale diverso da quello il cui marchio è riportato sulla prima Carta (la "Carta Principale"). L'Azienda può richiedere, per il tramite della Banca, l'emissione di una o più Carte Supplementari a favore di ulteriori dipendenti ("Carta Ulteriore Dipendente"). Le Carte Supplementari resteranno utilizzabili dai relativi intestatari ("Titolari di Carte Supplementari") negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto. In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta Principale e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato alla Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi

previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l'emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riqualficata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento di Sintesi. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualficata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.

La Carta Supplementare è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale.

Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto, della Carta Principale. A tale riguardo, il Professionista e/o l'Azienda esonerano espressamente l'Emittente dall'inviargli un separato e specifico Estratto Conto, un Documento di Sintesi Annuale - ovvero qualsiasi altra comunicazione periodica ai sensi del Contratto - relativi alla Carta Supplementare, ritenendo a tal fine sufficiente il solo recapito agli stessi di ogni rendiconto e/o altra comunicazione periodica della Carta Principale.

Art. 37 - Modifiche al Contratto

Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative è proposta e comunicata dall'Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.

La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Professionista e/o dall'Azienda a meno che questo/a non comunichi all'Emittente, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Professionista e/o l'Azienda hanno diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all'Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'art. 34, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Professionista e/o all'Azienda possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L'Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Professionista e/o all'Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Professionista e/o l'Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.

Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all'art.42 o mediante invio dell'Estratto Conto.

Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

Art. 38 - Rimborso anticipato

Il Professionista e/o l'Azienda hanno diritto di rimborsare in qualsiasi momento all'Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei loro confronti dall'Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l'importo dovuto. In tal caso, il Professionista e/o l'Azienda hanno diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.

Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l'Emittente comunica al Professionista e/o all'Azienda l'importo dovuto da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell'importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l'Emittente.

Non è previsto alcun indennizzo a favore dell'Emittente per il rimborso anticipato.

Art. 39 - Diritto ad ottenere copia del Contratto

Il Professionista, l'Azienda e il Dipendente hanno il diritto di ottenere, su loro richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTE AZIENDALI CONFINDUSTRIA

Art. 40 - Tempi massimi di chiusura del Contratto

I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Professionista e/o dell'Azienda, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di recesso.

Art. 41 - Cessione del Contratto/credito

L'Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Professionista e/o all'Azienda, ai sensi del successivo art. 42, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Professionista e/o dell'Azienda.

Art. 42 - Comunicazioni al Professionista e/o all'Azienda e variazione dei dati

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell'Emittente e del Professionista e/o dell'Azienda, sono effettuate in lingua italiana.

L'invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Professionista e/o all'Azienda ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Professionista e/o dall'Azienda nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.

Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolute anche se inviate su Supporto Durevole.

Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Professionista e/o l'Azienda possono sempre richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, l'Emittente fornisca loro le comunicazioni di cui al Contratto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L'Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Professionista e/o dall'Azienda o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l'Emittente e il Professionista e/o l'Azienda possono essere registrate. L'Emittente può altresì mettere a disposizione la comunicazione e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Emittente, dandone apposito avviso di pubblicazione al Professionista e/o all'Azienda via e-mail.

Resta ferma la possibilità del Professionista e/o dell'Azienda di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all'Emittente con le modalità precedentemente indicate.

Il Professionista e/o l'Azienda si impegnano a comunicare tempestivamente all'Emittente eventuali variazioni dell'indirizzo della sede, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato (anche riferito al Titolare) comunicato all'Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., fax, o mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.

Se il Professionista e/o l'Azienda omettono di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.

L'Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Professionista e/o all'Azienda intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.

Art. 43 - Comunicazioni all'Emittente

L'invio di comunicazioni per iscritto all'Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare e/o dall'Azienda al seguente indirizzo: CartaSi S.p.A., Corso Sempione n. 55, 20145, Milano.

Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare e/o l'Azienda dovranno utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.

Art. 44 - Reclami ricorsi e conciliazioni

Il Professionista e/o l'Azienda possono presentare reclami all'Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, corso Sempione, 55 - 20145 Milano; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@cartasi.it; indirizzo PEC: reclami.cartasi@pec.gruppo.icbpi.it.

È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Professionista e/o l'Azienda.

L'Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Professionista e/o l'Azienda possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF, il Professionista e/o l'Azienda possono consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito Internet dell'Emittente, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Professionista e/o l'Azienda possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all'Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell'Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Professionista e/o l'Azienda possono presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010).

In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010).

Art. 45 - Lingua del contratto, legge applicabile e Foro competente

Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 46 - Controlli

L'Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.